



Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente di Basilicata

**REGOLAMENTO
PER I LAVORI, FORNITURE E SERVIZI
IN ECONOMIA
DELL'A.R.P.A.B.**

Approvato con Deliberazione n. del

TITOLO I – PRINCIPI

Art. 1 Oggetto del Regolamento e finalità.

Art. 2 Modalità di esecuzione in economia .

Art. 3 Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi

Art. 4 Limiti economici agli interventi in economia.

Art. 5 Limiti ulteriori per le tipologie di lavori eseguibili in economia

Art. 6 Norme di salvaguardia

TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI

Art. 7 Lavori in economia.

Art. 8 Forniture in economia .

Art. 9 Servizi in economia.

Art. 10 Contratti misti.

TITOLO III – PROCEDIMENTO DI ACQUISIZIONE

Art. 11 Responsabile unico del procedimento

Art. 12 Interventi in economia mediante amministrazione diretta

Art. 13 Interventi eseguiti per cottimo fiduciario

Art. 14 Atti della procedura.

Art. 15 Scelta del contraente.

Art. 16 Approvazione verbali di gara

Art. 17 Tracciabilità del flussi finanziari

Art. 18 Mezzi di tutela.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI ED INTERVENTI PARTICOLARI

Art. 19 Interventi d'urgenza e di somma urgenza

Art. 20 Lavori di somma urgenza

Art. 21 Disposizioni speciali per i servizi legali

Art. 22 Disposizioni speciali per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nei settori ordinari

TITOLO V – ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LE PROCEDURE IN ECONOMIA

Art. 23 – Divieto di frazionamento

Art. 24 –Forma del contratto

Art. 25– Deposito cauzionale

Art. 26 Ordinazione e liquidazione

Art. 27 – Inadempimenti

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28– Pubblicità

Art. 29 - Verifica e collaudo

Art. 30 - Rinvii

Art. 31 - Entrata in vigore e pubblicazione

Art. 32 - Norma finale

TITOLO I – PRINCIPI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento e finalità

1. Il presente Regolamento è emanato nell'ambito dell'autonomia dell'A.R.P.A.B., in attuazione delle previsioni di cui all'art. 125, commi 6 e 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito semplicemente «Codice»), e ss.mm.ii, al fine di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia, nell'osservanza dei principi di buon andamento ed imparzialità della P.A. di cui all'articolo 97 della Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario comunque vigenti nell'ordinamento.
2. Per la definizione di appalti di lavori, forniture e servizi si rinvia all'art. 3 del Codice.
3. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate, anche in forma cumulativa, nel bilancio di previsione, nei piani economici di gestione o nei singoli provvedimenti che ne prevedano la copertura finanziaria.
4. Tutti gli importi previsti dal presente Regolamento si intendono I.V.A. esclusa e definiti sulla base dei principi contenuti nell'art. 29 del Codice.
5. L'Agenzia, con l'adozione delle presenti disposizioni, intende perseguire gli elencati obiettivi:
 - assicurare, in ogni settore dell'Amministrazione, l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dell'articolo 125 del Codice;
 - garantire celerità, economicità, trasparenza al relativo procedimento amministrativo e sostenibilità agli appalti da effettuare;
 - fornire ai Dirigenti ed ai Responsabili unici del procedimento un utile strumento di supporto per la redazione degli atti di competenza;
 - favorire l'applicazione del decreto interministeriale n. 135 dell'11.04.2008 con il quale è stato approvato il "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione", aggiornato con il D.M. del 10.04.2013, al fine di promuovere, per il tramite della U.O. Certificazione ambientale ed attività tecniche, la diffusione del Green Public Procurement (acquisti verdi della PA) quale strategia di acquisti diretti ad attuare il principio di promozione dello sviluppo sostenibile sancito dall'art. 2 del Codice anche tramite l'inserimento, nei bandi di gara, dei Criteri Ambientali Minimi (CAM). Ciò anche al fine di poter fornire all'ANAC i dati per il previsto monitoraggio sull'attuazione del GPP, che detta autorità ha avviato, ai sensi del punto 6.4 del medesimo D.M.

Art. 2 - Modalità di esecuzione in economia.

1. L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) per cottimo fiduciario.
2. In amministrazione diretta, a sensi dell'art. 125 comma 3 del Codice, le acquisizioni sono effettuate:
 - con materiali e mezzi dell'amministrazione o appositamente acquistati o noleggiati;
 - dal personale dipendente dell'Agenzia o, eventualmente, assunto per l'occasione, sotto la direzione del Responsabile unico del procedimento di cui al successivo art.11.
3. Sono per cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, l'affidamento, con procedura negoziata, a soggetti esterni all' A.R.P.A.B.

Art. 3 - Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi

1. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 8 e 9 del presente Regolamento, in ottemperanza alle attuali disposizioni normative sulla spending review, devono essere sostituite con l'acquisto di beni e di servizi comparabili, attraverso il ricorso:
 - a) alle convenzioni stipulate da CONSIP s.p.a., in ottemperanza dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ss.mm.ii.;
 - b) al mercato elettronico dalla pubblica amministrazione (MEPA), messo a disposizione da CONSIP s.p.a.;
 - c) ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR 05.10.2010, n. 207 (Regolamento attuativo al Codice dei contratti pubblici), che prevede l'acquisizione telematica anche attraverso le centrali di committenza regionali ovvero attraverso mercato elettronico realizzato dalla stazione appaltante.
2. In caso di urgenza e temporanea indisponibilità del bene o servizio dai mercati elettronici di cui alle lettere sub b) e c) ovvero dalle convenzioni sub a) del precedente comma 1, l'A.R.P.A.B. indice procedura in economia, nel rispetto dei parametri prezzo-qualità previsti nelle convenzioni quadro CONSIP o centrali di committenza regionali, dirette alla stipula di contratti aventi durata e quantità strettamente necessarie e sottoposti a condizione risolutiva in caso di sopravvenuta disponibilità dei beni o servizi nelle convenzioni e nei mercati di cui ai precedenti sub a), b) e c).
3. In caso di assenza del bene o servizio dai mercati elettronici di cui alle lettere sub b) e c) ovvero dalle convenzioni sub a) del precedente comma 1, l'A.R.P.A.B. indice procedura in economia, sulla base di rilevazioni dei prezzi di mercato, effettuate anche da Organismi a ciò

preposti, ai fini dell'orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta e di contrattazione.

4. L'esecuzione di lavori in economia, di cui al successivo articolo 7 del presente Regolamento, può avvenire sulla base dei prezzi determinati da prezziari o listini ufficiali o, in mancanza di questi, da prezziari o listini redatti da Organizzazioni professionali di settore e riconosciuti nella prassi locale.
5. In ogni caso la determinazione dei costi di tutti gli interventi in economia deve congruamente tener conto del costo della manodopera, con riferimento ai contratti collettivi di settore e alle tabelle del costo della manodopera definite per il territorio di competenza.

Art. 4 - Limiti economici agli interventi in economia

1. Fatti salvi i limiti più restrittivi previsti dal presente Regolamento per particolari fattispecie, l'affidamento di appalti di beni e servizi in economia deve avvenire per interventi d'importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all'art. 28 del Codice, che allo stato attuale è stabilita in € 207.000,00.
2. L'importo di cui al comma 1 non può essere superato nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale.
3. Nessuna esecuzione di lavori, fornitura di beni o prestazione di servizi può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui al comma 1 e 2 o gli altri limiti previsti dal presente Regolamento.
4. Non sono considerati artificiosamente frazionati:
 - a) l'esecuzione di appalti in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;
 - b) l'affidamento di contratto misto, di cui al successivo articolo 10, a diversi contraenti, qualificati per ciascun settore di affidamento, qualora l'affidamento separato risulti più conveniente in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.
5. Il limite di importo di cui al comma 1 è automaticamente adeguato alle variazioni della soglia di rilevanza comunitaria soggetta a revisione periodica con le modalità ed i meccanismi di adeguamento previsti dall'art. 248 del Codice.

Art. 5 - Limiti ulteriori per le tipologie di lavori eseguibili in economia

1. L'affidamento di lavori in economia, eseguiti in amministrazione diretta, non può superare

l'importo complessivo di euro 50.000,00, ai sensi dell'articolo 125, comma 5, del Codice.

2. Ai sensi dell'articolo 131 del Codice, gli eventuali oneri di sicurezza, inerenti i lavori in economia, concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti nel Regolamento; essi sono evidenziati nella base d'asta e non sono soggetti a ribasso.

Art. 6 - Norme di salvaguardia

1. Negli interventi di manutenzione e ripristino dei beni mobili o degli impianti, la somma degli importi dei servizi di sostituzione e riparazione, della fornitura delle parti di ricambio e degli eventuali lavori di installazione, non può mai essere superiore al valore attualizzato del bene mobile o dell'impianto al quale tali servizi sono riferiti.
2. Il presente Regolamento recepirà ogni integrazione, modifica o variazione delle normative nazionali e/o regionali che regolano il settore degli appalti.
3. In ogni caso, risultano prevalenti, rispetto a quanto previsto nel presente documento, le disposizioni contenute nel Regolamento di attuazione del Codice, approvato con D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207.
4. Il presente Regolamento potrà, altresì, subire modifiche, in caso di adozione di nuovo Regolamento di Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia, per gli aspetti configgenti o modificati da quest'ultimo Regolamento.

TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI

Art. 7 - Lavori in economia

1. Possono essere eseguiti in economia, con il limite di cui ai precedenti articoli 4 e 5, i seguenti lavori:
 - a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste dagli articoli 55, 121 e 122 del Codice;
 - b) manutenzione di opere o di impianti;
 - c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
 - d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
 - e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
 - f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.
2. Possono altresì essere eseguiti in economia, con i limiti di cui all'articolo 5, i lavori accessori e

strumentali:

- all'installazione di beni,
- alla prestazione di servizi.

Art. 8 - Forniture in economia

1. Possono essere eseguite in economia, con il limite di cui al precedente articolo 4, le forniture di beni connessi all'espletamento delle attività istituzionali dell'A.R.P.A.B. o, comunque, a carico dell'Agenzia in ragione di rapporti convenzionali vigenti, relativi a:
 - a) arredi, tende, suppellettili e attrezzature per i quali debba essere garantita l'omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti;
 - b) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
 - c) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
 - d) materiale per la redazione di atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, materiali diversi per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
 - e) prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
 - f) vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
 - g) reagenti, vetreria, materiali chimici e microbiologici, medicinali di pronto intervento e quant'altro necessario per il funzionamento dei laboratori e dei servizi urgenti svolti in qualsiasi forma;
 - h) beni per la distribuzione di pasti, altri beni di conforto, buoni pasto;
 - i) fornitura di autovetture aziendali;
 - j) fornitura e consumo di acqua, gas, combustibile, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili;
 - k) materiali per la pulizia, igienizzazione, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
 - l) attrezzature informatiche, digitali, software, hardware, apparecchiature tecniche di laboratorio, antinfortunistiche o di altra natura, necessarie per l'espletamento dei compiti istituzionali dell'Agenzia;
 - m) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
 - n) acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;

- o) segnaletica, cartellonistica, strutture mobili;
 - p) telefonia mobile e fissa;
 - q) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
 - r) mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarozze, pedane, segnaletica, etc.);
 - s) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione;
 - t) qualunque altra tipologia di bene necessaria ad assicurare l'espletamento di compiti e servizi affidati dall'ordinamento all'A.R.P.A.B..
2. Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori o alla prestazione di servizi.

Art. 9 - Servizi in economia

1. Possono essere eseguite in economia, con il limite di cui al precedente articolo 4, le prestazioni di servizi a favore dell'A.R.P.A.B. o, comunque, a carico della medesima in ragione di rapporti convenzionali vigenti, individuate negli allegati II.A e II.B al Codice, come segue:
- a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti, di cui all'allegato II.A, categoria 1, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633, 886;
 - b) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria diversi dal servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 2, numeri di riferimento CPC 712, 7512, 87304;
 - c) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, diversi dal servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 3, numero di riferimento CPC 73;
 - d) servizi di telecomunicazione di cui all'allegato II.A, categoria 5, numero di riferimento CPC 752;
 - e) servizi assicurativi, bancari e finanziari, di cui all'allegato II.A, categoria 6, numeri di riferimento CPC 81, 82, 814; compresi i contratti assicurativi per dipendenti, nonché per beni mobili ed immobili, contratti di leasing e contratti di brokeraggio;
 - f) servizi informatici e affini di cui all'allegato II.A, categoria 7, numero di riferimento CPC 84; compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-government, di informatizzazione degli adempimenti e l'aggiornamento dei software;

- g) servizi di ricerca e sviluppo di cui all'allegato II.A, categoria 8, numero di riferimento CPC 85; compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
- h) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili di cui all'allegato II.A, categoria 9, numero di riferimento CPC 862; compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;
- i) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica cui all'allegato II.A, categoria 10, numero di riferimento CPC 864;
- j) servizi di consulenza gestionale e affini di cui all'allegato II.A, categoria 11, numeri di riferimento CPC 865 e 866, compresa la predisposizione e lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;
- k) servizi pubblicitari di cui all'allegato II.A, categoria 13, numero di riferimento CPC 871; compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
- l) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all'allegato II.A, categoria 14, numeri di riferimento 874 e da 82201 a 82206;
- m) servizi di editoria e di stampa di cui all'allegato II.A, categoria 15, numero di riferimento 88442; ivi compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
- n) eliminazione di scarichi e di rifiuti di qualunque genere, disinfestazione e servizi analoghi di cui all'allegato II.A, categoria 16, numero di riferimento CPC 94;
- o) servizi alberghieri e di ristorazione di cui all'allegato II.B, categoria 17, numero di riferimento CPC 64;
- p) servizi di collocamento e reperimento di personale di cui all'allegato II.B, categoria 22, numero di riferimento CPC 872, compresi i servizi svolti dalle agenzie per il reclutamento e la formazione di lavoro somministrato;
- q) servizi relativi alla sicurezza di cui all'allegato II.B, categoria 23, numero di riferimento CPC 873; compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili e di beni dell'A.R.P.A.B., del territorio e di eventuali manifestazioni;
- r) servizi relativi all'istruzione di cui all'allegato II.B, categoria 24, numero di riferimento CPC 92; compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
- s) servizi sanitari e sociali di cui all'allegato II.B, categoria 25, numero di riferimento CPC

93;

- t) servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui all'allegato II.B, categoria 26, numero di riferimento CPC 96; compresa l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche.
2. Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi, riconducibili all'allegato II.B, numero 27, «Altri servizi»:
- a) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell'articolo 7;
 - b) locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
 - c) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
 - d) servizi legali di cui all'articolo 21, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
 - e) servizi tecnici di cui all'articolo 22, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
 - f) servizi di global service, compreso trasloco e facchinaggio;
 - g) servizi di qualsiasi natura per i quali siano state esperite infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non può esserne differita l'esecuzione;
 - h) qualunque altra tipologia di servizio necessaria ad assicurare l'espletamento di compiti affidati dall'ordinamento all'A.R.P.A.B..
3. Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi, accessori e strumentali all'esecuzione di lavori o alla fornitura di beni.

Art. 10 – Contratti misti

1. Per i contratti misti, l'oggetto dell'appalto è definito sulla base della disciplina prevista dall'art. 14 del Codice.

TITOLO III – PROCEDIMENTO DI ACQUISIZIONE

Art. 11 – Responsabile Unico del Procedimento (RUP)

1. Per ogni singola acquisizione di forniture e servizi e per la realizzazione di ogni lavoro da eseguire in economia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 comma 1 del Codice, è individuato un Responsabile Unico del Procedimento (RUP) , fermo restando quanto previsto dall'art. 10 comma 5 del Codice, al quale competono le funzioni ed i compiti disciplinati rispettivamente

dagli articoli 272 e 273 e dagli articoli 9 e 10 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

2. L'individuazione è fatta di volta in volta, **secondo quanto statuito al successivo comma 5**, con atto del Direttore per ciascun procedimento, di norma anteriormente alla deliberazione a contrarre adottata ai sensi dell'art. 11 comma 2 del Codice, che sarà sottoscritta anche dal RUP in quanto Soggetto proponente l'acquisizione del bene/la prestazione del servizio ovvero l'esecuzione del lavoro.
3. Nel caso in cui l'individuazione avvenga contestualmente alla decisione di realizzare il singolo intervento, l'A.R.P.A.B. può provvedere mediante la medesima deliberazione a contrarre, comunque sottoscritta dal RUP, tenuto conto che il coordinamento procedimentale deve essere unitario e inscindibile, essendo previsto testualmente come "unico" per le distinte fasi del procedimento (progettazione, affidamento, esecuzione).
4. **Il responsabile del procedimento deve possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui e' nominato**, e cioè con specifico riferimento al procedimento per cui viene nominato. Per i lavori e i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, il RUP è un tecnico.
5. In stretta aderenza al principio ex art. 10 comma 5 del D. Lgs. n. 163/2006, **il RUP è il Dirigente di volta in volta competente rispetto all'oggetto da acquistare o al servizio da acquisire ovvero al lavoro da eseguire. Solo in caso di accertata carenza di figure dirigenziali di ruolo, la nomina è in capo ai Responsabili di Posizione Organizzativa di volta in volta competenti rispetto all'oggetto da acquistare o al servizio da acquisire ovvero al lavoro da eseguire ovvero, in mancanza, a dipendenti con almeno la qualifica di Collaboratore professionale.**
6. Il RUP, ai sensi del comma 1, lett. a) dell'art. 90 del Codice, nello svolgimento dei propri compiti, del supporto dei dipendenti dell'Agenzia aventi competenze necessarie al corretto svolgimento delle funzioni del medesimo RUP, quali analiticamente elencate all'art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 ed artt. 7 e 8 del Regolamento di esecuzione.
7. La nomina di RUP, effettuata nei confronti di un soggetto che rivesta la qualifica adeguata secondo i precedenti commi, non può essere rifiutata, in quanto deve ritenersi inerente alla funzione propria della qualifica rivestita.
8. Il RUP deve essere un dipendente di ruolo. In caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate, l'Agenzia nomina il responsabile del procedimento tra i propri "*dipendenti in servizio*" (ad es., un Dirigente a tempo determinato).

9. I compensi per le attività del RUP, nonché del personale di supporto, anche ai sensi degli artt. 90 e 91 del Codice, verranno stabiliti con successivo atto.

Art. 12 - Interventi in economia mediante amministrazione diretta

1. Quando gli interventi vengono eseguiti in amministrazione diretta, il RUP, ove non sia possibile l'esecuzione con il personale dipendente, richiede l'assunzione di personale straordinario assunto per l'occasione.
2. Egli provvede, altresì, all'acquisto del materiale e dei mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi per la realizzazione dell'opera.
3. La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni disposte dal RUP, con le modalità fissate dal presente Regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.

Art. 13 - Interventi eseguiti per cottimo fiduciario

1. Quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario, il RUP chiede, per le varie tipologie di spesa, a non meno di cinque operatori economici individuati tramite l'Elenco degli Operatori economici on line dell'Agenzia ovvero, in mancanza, tramite indagini di mercato o manifestazioni di interesse, eseguite anche mediante la consultazione di cataloghi elettronici, preventivi di spesa redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.
2. La lettera di invito, di norma, contiene per i beni e i servizi:
 - a) l'oggetto dei beni da fornire, del servizio da prestare; il CIG, le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d'uso;
 - b) le caratteristiche tecniche e qualitative del bene, del servizio, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione e/o di fornitura della prestazione;
 - c) il prezzo o i prezzi massimi previsti, esclusa IVA;
 - d) le modalità di presentazione dell'offerta ed il criterio di aggiudicazione prescelto;
 - e) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - f) il termine di presentazione delle offerte ed i giorni di validità delle offerte stesse;
 - g) l'eventuale clausola che preveda di procedere o non procedere all'aggiudicazione in caso di presentazione di una sola offerta valida;
 - h) il termine per l'esecuzione della prestazione;
 - i) la misura delle penali;
 - j) i casi di risoluzione contrattuale;

- k) le modalità ed i termini di pagamento;
 - l) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
 - m) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione, anche su modulistica predisposta dalla stazione appaltante, in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
3. La lettera di invito, di norma, contiene per i lavori:
- n) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - o) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
 - p) le condizioni di esecuzione per i lavori;
 - q) il termine di ultimazione dei lavori;
 - r) le modalità di pagamento;
 - s) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del Codice;
 - t) le garanzie a carico dell'esecutore;
 - u) le modalità di presentazione dell'offerta ed il criterio di aggiudicazione prescelto;
 - v) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - w) il termine di presentazione delle offerte ed i giorni di validità delle offerte stesse;
 - x) l'eventuale clausola che preveda di procedere o non procedere all'aggiudicazione in caso di presentazione di una sola offerta valida;
 - y) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
 - z) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione, anche su modulistica predisposta dalla stazione appaltante, in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
4. Il cottimo fiduciario è regolato da contratto avente forma di scrittura privata semplice, sottoscritto dall'Appaltatore e dal Direttore dell'A.R.P.A.B., oppure da corretto scambio di lettere o modelli di richiesta, con i quali il RUP dispone l'ordinazione dei lavori, delle

provviste e/o dei servizi, congruenti con i contenuti della lettera d'invito.

5. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore (affidamento diretto) nei seguenti casi:
 - a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di infungibilità del bene e/o del servizio, di singola presenza sul mercato, ragionevolmente intesa in senso territoriale nazionale, ovvero di fiduciarità motivata, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;
 - b) quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto con l'esecutore dei lavori, il fornitore dei beni o il prestatore dei servizi, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi, e l'importo non sia superiore ai limiti fissati dalla normativa vigente;
 - c) quando si tratti di interventi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità, e l'importo dei lavori non sia superiore a euro 50.000,00;
 - d) quando l'importo della spesa di ciascun intervento per la fornitura di beni o prestazione di servizi sia inferiore ad euro 40.000,00, dandone adeguata motivazione nel provvedimento di affidamento diretto.

Art. 14 - Atti della procedura

1. Con congruo preavviso, il soggetto già RUP di una procedura in prossimità di scadenza segnala al Direttore la necessità di avviare il nuovo procedimento di gara.
2. In caso di richiesta di intervento, il Direttore assegna la stessa al Dirigente richiedente (che assume le vesti di RUP) ovvero in mancanza ad altro soggetto, individuato quale RUP ai sensi del precedente articolo 11, per la predisposizione degli atti conseguenti, che consistono nella lettera di invito, nel capitolato d'oneri ovvero disciplinare di gara e nel capitolato tecnico, ove necessari, fatto salvo quanto stabilito al precedente articolo 3.
3. La lettera di invito è di regola inoltrata via posta elettronica o fax. Nel caso di intervento d'urgenza o di lavori di somma urgenza si seguirà la procedura individuata agli articoli 19 e 20 del presente Regolamento.
4. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il responsabile del procedimento predispone un capitolato d'oneri ovvero disciplinare di gara, a cui la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti i

potenziali candidati.

5. Il capitolato tecnico per l'acquisizione di beni e servizi, ove necessario, è predisposto, anche su richiesta del RUP, da un Dirigente avente le necessarie ed adeguate competenze, ovvero dipendente da quest'ultimo delegato.
6. Il capitolato tecnico che attiene i lavori e gli impianti, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, è predisposto dal Dirigente o dal Responsabile di P.O. in materia di attività tecniche o, in mancanza, dal Collaboratore professionale di comprovata esperienza tecnica.
7. Gli aspetti connessi all'attuazione del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. sono valutati dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
8. Qualora l'intervento non presenti particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o sia di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.
9. Ogni volta che ciò sia possibile e non ostino ragioni di celerità, il RUP redige un modello per la presentazione dell'offerta e lo allega alla lettera di invito.

Art. 15 - Scelta del contraente

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:
 - a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti ed indicati nella lettera d'invito;
 - b) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.
2. L'affidamento del lavoro da eseguire, dei beni da fornire, del servizio da prestare, avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di condizioni e trattamento, previa acquisizione dei preventivi di spesa (esclusi gli interventi in affidamento diretto di cui all'articolo 12 e 13 comma 5) .
3. I partecipanti ad una procedura in economia devono essere in possesso dei requisiti previsti agli artt. da 38 a 42 del Codice, in relazione ai soli aspetti applicabili e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di attuazione del medesimo Codice.
4. L'Agenzia procede alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dagli operatori economici, facenti parte dell'Elenco degli Operatori agenziale, periodicamente o a campione, e/o invitati alle procedure indette, limitatamente all'aggiudicatario. In caso di ricorso al MEPA, detto controllo può non essere effettuato, intendendosi lo stesso espletato da CONSIP SPA nell'ambito delle verifiche a campione condotte sugli operatori economici abilitati. Per le prestazioni in economia non è necessario procedere alla verifica delle

dichiarazioni mediante sorteggio del 10% dei concorrenti previsto all'art. 48 del Codice.

5. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, l'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal RUP, coadiuvato da almeno due collaboratori di cui uno anche con funzioni di segretario. In questo caso il RUP redige un sintetico verbale.
6. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'esame e la scelta delle offerte, sono effettuati con verbali redatti da apposita Commissione di gara, nominata di volta in volta dal Direttore ovvero dal Responsabile del Settore competente.
7. La Commissione di gara, composta da tre o cinque componenti, oltre il segretario, secondo la complessità della gara stessa, potrà avvalersi della consulenza tecnica di esperti specifici settoriali, nominati dal Direttore, su proposta del Responsabile del Settore o Dirigente dell'Ufficio competente, i quali daranno alla stessa un parere scritto, sulle specifiche tecniche offerte dai concorrenti. Tali consulenti offriranno un contributo riguardante singole e ben definite questioni tecniche, la cui piena cognizione postuli il possesso di qualificate nozioni o esperienze tecnico-professionali, di cui possano in tesi risultare privi i singoli componenti della Commissione di gara. Tali esperti non potranno esprimere valutazioni sostitutive di quelle autonome tecnico-discrezionali che soltanto il seggio di gara è abilitato a compiere. Agli esperti sarà corrisposto un compenso pari al 50 % di quello attribuito dalle tabelle professionali di riferimento.

Art. 16 – Approvazione verbali di gara e aggiudicazione

1. Il verbale o i verbali di gara sono approvati con apposito atto di aggiudicazione del Direttore dell'Agenzia ovvero mediante determina del direttore di Settore.
2. Con lo stesso atto è assunto in via definitiva l'impegno di spesa.

Art. 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Operatore economico affidatario del lavoro, della fornitura di beni e dell'esecuzione del servizio assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
2. Il CIG (Codice Identificativo Gara) da acquisirsi a carico dal RUP dovrà essere indicato nella fattura elettronica emessa dall'affidatario unitamente al Codice Univoco ufficio.

Art. 18 - Mezzi di tutela

1. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale,

l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

2. Sono applicabili gli articoli 239 e 240 del Codice.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI ED INTERVENTI PARTICOLARI

Art. 19 - Interventi d'urgenza e di somma urgenza

1. Nei casi in cui l'attuazione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere con urgenza, questa deve risultare dalla deliberazione/determinazione di indizione della procedura nella quale sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di urgenza.

Art. 20 - Lavori di somma urgenza

1. Per la gestione dei lavori di somma urgenza si rimanda al corrispondente articolo del Regolamento di attuazione del Codice

Art. 21 - Disposizioni speciali per i servizi legali

1. I servizi legali di cui all'allegato II.B, numero 21, numero di riferimento CPC 861, avuto riguardo alle consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, sono affidati, con provvedimento del Direttore, all'Avvocatura di Stato sulla base di apposita convenzione con quest'ultima, ovvero, nei casi di incompatibilità e/o non costituenti oggetto della convenzione, ad un soggetto idoneo, individuato nell'ambito degli iscritti nell'Elenco dei professionisti legali (short list dell'Agenzia).
2. Il comma 1 si applica anche ai seguenti servizi di supporto ed assistenza:
 - a) servizi di natura tributaria, fiscale o contributiva;
 - b) servizi di advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario;
 - c) prestazioni notarili;
 - d) altri servizi intellettuali per i quali le professionalità dei servizi interni siano assenti o insufficienti.
3. In deroga al presente Regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta secondo quanto stabilito nella convenzione di cui al comma 1 ovvero nel preventivo di cui all'atto di incarico.

**Art. 22 - Disposizioni speciali per i servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria nei settori ordinari**

1. Per servizi tecnici, salvo diversa previsione del Regolamento di attuazione del Codice, si intendono:
 - a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice;
 - b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;
 - c) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice;
 - d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale ecc.);
 - e) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);
 - f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.
2. Per l'affidamento dei servizi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui alla parte III del Regolamento di attuazione del Codice, previa verifica della impossibilità di utilizzo del personale di ruolo dell'Agenzia e previa adozione del Regolamento per il riconoscimento dei corrispettivi.
3. Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui al comma precedenti qualora:
 - a) nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi analoghi;
 - b) un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno all'Agenzia, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di verifica di regolare esecuzione favorevole, per cause allo stesso imputabili.

**TITOLO V – ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LE PROCEDURE IN
ECONOMIA**

Art. 23 – Divieto di frazionamento

1. Nessuna prestazione di beni, servizi e lavori, ivi comprese quelle di manutenzione periodica e

non periodica, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

Art. 24 –Forma del contratto

1. I contratti possono essere stipulati:
 - a. mediante corrispondenza, secondo gli usi del commercio, anche per via telematica, secondo la normativa vigente, per contratti non superiori a quarantamila euro,
 - b. mediante scrittura privata firmata dall'offerente e dal Legale rappresentante dell'Agenzia,
 - c. mediante atto separato di obbligazione costituito da apposita lettera con la quale l'Agenzia dispone l'ordinazione, sottoscritta per accettazione dall'affidatario.

Art. 25– Deposito cauzionale

1. A garanzia della corretta esecuzione dell'intervento in economia, per contratti di importo superiore a quarantamila euro, può essere richiesta la costituzione di un deposito cauzionale definitivo.
2. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato all'attestazione di regolare esecuzione.

Art. 26 - Ordinazione e liquidazione

1. L'ordinazione deve contenere:
 - a) la descrizione dell'oggetto dell'ordinazione;
 - b) la quantità e il prezzo degli stessi suddivisi tra imponibile ed I.V.A., nel caso di servizi e forniture;
 - c) il CIG, il Codice Univoco ufficio ed ogni altra indicazione ritenuta utile.
2. Il RUP, anche per il tramite del Referente tecnico designato, verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, sia in relazione alla qualità che ai prezzi pattuiti, apponendo sul documento di spesa o sulla fattura il proprio nulla osta alla liquidazione che, in assenza di atti ostativi, costituisce altresì regolare esecuzione. Nel caso in cui sia stato nominato il Direttore dell'esecuzione, dette verifiche competono quest'ultimo.

Art. 27- Inadempimenti

1. Nel caso di inadempimenti per fatti imputabili al contraente cui è stata affidato l'intervento in economia, l'A.R.P.A.B., a seguito di formale atto di diffida e messa in mora, può disporre la risoluzione del contratto in danno, fatta eccezione per quanto riguarda l'esecuzione di lavori mediante cottimo fiduciario.

TITOLO VI– DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28– Pubblicità

1. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di importo superiore a € 40.000,00 è soggetto a pubblicità successiva mediante la pubblicazione di un avviso di post informazione sul profilo del committente, con cadenza almeno annuale.
2. Detto avviso dovrà avere come contenuto minimo: il CIG, gli Operatori economici affidatari, i beni, i servizi o i lavori oggetto di affidamento, i prezzi e la durata contrattuale.

Art. 29 - Verifica e collaudo

1. La verifica di regolare esecuzione di tutti gli interventi in economia, è attestata mediante sottoscrizione del documento fiscale di liquidazione da parte del RUP ovvero del Direttore dell'esecuzione, ove nominato.
2. La necessità del collaudo è stabilita nell'atto di approvazione della procedura di gara. Tale atto individua i soggetti competenti, in ragione dell'intervento da collaudare, e gli eventuali compensi ad essi spettanti.
3. Il collaudo non può essere effettuato da soggetti che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione dei beni, servizi o lavori.

Art. 30 - Rinvii

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alla vigente normativa in materia.

Art. 31- Entrata in vigore e pubblicazione

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di adozione dello stesso e sarà pubblicato sul profilo del committente ed all'Albo pretorio on line istituito presso il sito istituzionale dell'A.R.P.A.B. .

Art. 32 - Norma finale

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, sono revocate le deliberazioni n. 230 del 03.07.2007, n. 127 del 28.04.2008, n. 358 del 12.11.2008, n. 148 del 18.06.2010, nonché tutti gli altri atti interni, aventi natura regolamentare, nelle parti in cui gli stessi risultino in contrasto con quanto disposto dagli articoli precedenti.